



CONSIGLIO  
NAZIONALE  
DEL  
NOTARIATO

**"Nomino erede universale il sig. X. L'eredità è da usare per l'associazione da lui fondata per aiutare gli animali bisognosi".**

La disposizione in oggetto si presta a più interpretazioni. Se si vuole privilegiare, scegliendo la via più diretta, quella puramente letterale, il signor X è senza dubbio l'erede, poiché in quanto tale è nominato espressamente e direttamente dal testatore. Egli quindi dovrà procedere accettando l'eredità per subentrare nell'universalità dei beni e rapporti facenti capo al *de cuius* (il testatore), compresa di attività e passività. L'erede dovrà rispondere delle passività anche con il proprio patrimonio che con l'accettazione pura e semplice di eredità si unisce al patrimonio ereditato (a meno che il nominato erede non accetti con "*beneficio di inventario*", che consente di tenere separati i due patrimoni e rispondere di eventuali passività solo nei limiti dell'attivo ereditato).

Sempre dal punto di vista letterale, dire che l'eredità va "*usata per la sua associazione benefica*" pare essere un onere apposto alla disposizione a titolo universale, onere che l'erede è obbligato ad adempiere - pena l'intervento del giudice per imporne l'adempimento - e che pare assorbire l'intera eredità. Nella disposizione analizzata però, il testatore non ha specificato i termini e i modi entro i quali e con i quali l'eredità deve venire "*usata*" a favore dell'associazione benefica. Quindi l'erede sembra avere discrezione in questi ambiti: potrebbe utilizzare, ad esempio, i frutti dei beni ereditati amministrando gli stessi nel migliore dei modi, ristrutturare gli immobili e magari adeguarli alle vigenti normative al fine di addivenire ad una regolare cessione a favore dell'associazione o ad una vendita globale dell'eredità a terzi, il cui ricavato andrà poi integralmente versato alla associazione. Potrebbe al tempo stesso costituire l'eredità che gli è stata devoluta in un **trust (anche autodichiarato)**, ove il disponente, cioè l'erede ed il trustee, cioè il gestore dei beni, sono la stessa persona e ciò al fine di evitare trasferimenti dei beni) il cui beneficiario finale sarà l'associazione di protezione animali.

Chiaro è che se l'intento del testatore era quello di beneficiare direttamente l'associazione, tramite il presidente dell'associazione stessa, allora la cosa più semplice sarebbe stata quella di nominare direttamente erede l'associazione benefica (individuandola puntualmente con nome esatto, codice fiscale e altri elementi) e nominare correlativamente il presidente come esecutore testamentario. Questa soluzione risulterebbe vantaggiosa dal punto di vista fiscale, in quanto l'associazione, se onlus, è esente da imposte di successione (che gravano invece sull'estraneo nominato erede).